

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLO E IL COMUNE DI CARAGLIO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART.14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004, ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL COMANDO”.

L’anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di aprile con il presente atto convenzionale, scrittura privata ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, a valere tra le parti, tra:

- il Comune di VIGNOLO, con sede in Vignolo, via Roma 6, C.F. 00349960047 rappresentato dal Sig. Bernardi Danilo, in qualità di Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune,

e

- il Comune di CARAGLIO, con sede in Caraglio, piazza Giolitti 5, C.F. 00468880042, rappresentato dal Sig. Lerda Giorgio, in qualità di Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune;

di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti";

Premesso

- che l'art. 14 del CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che lo stesso articolo prevede che i lavoratori utilizzati in tal forma possano essere incaricati di responsabilità di posizione organizzativa;
- che il medesimo articolo del predetto CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che le suddette amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di VIGNOLO, di una risorsa umana in forza al Comune di CARAGLIO a supporto dell’Area Tecnica Settore Urbanistica e con momentanea attribuzione della responsabilità di area già ricoperta presso il proprio Comune di appartenenza;
- che tale impiego straordinario di personale è dettato dalla necessità di sostituire la dipendente responsabile dell’Area Tecnica del Comune di VIGNOLO assente dal servizio per motivi personali;

si stipula e conviene quanto segue:

ART 1

(Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di risorse umane/personale del Comune di Caraglio utilizzate presso il comune di Vignolo, per il periodo dal 1 maggio 2018 al 30

settembre 2018, così come previsto dall'art.14 CCNL 22 gennaio 2004 e dall'allegata dichiarazione congiunta n. 10.

2. La stessa potrà essere rinnovata o prorogata su decisione concorde delle parti;
3. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni ed a conseguire una economica gestione delle relative risorse.
4. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2

(Individuazione del personale distaccato)

1. Il personale per l'utilizzo in distacco è individuato nella persona del Geom. Bruno Pellegrino, Istruttore Direttivo Tecnico Comunale Categoria D posizione economica D4, dipendente del Comune di Caraglio e Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica.
2. L'utilizzo del predetto dipendente distaccato avverrà comunque previa sua espressione di consenso.

ART. 3

(Tempo di lavoro in distacco)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro di utilizzo presso il Comune di VIGNOLO quello di seguito specificato:
 - tempo di lavoro da svolgere in orario ordinario: n. 31 ore settimanali presso il Comune di Caraglio e n. 5 ore presso il Comune di Vignolo nei giorni da definire d'intesa tra i rispettivi sindaci e segretari comunali per il periodo dal 1 maggio 2018 al 30 settembre 2018.
2. E' fatta salva la facoltà di rimodulare la suddetta ripartizione oraria di massima, previo accordo degli Enti e del personale interessato.
3. Ulteriori prestazioni lavorative potranno essere rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, dal dipendente in funzione di Responsabile di Posizione Organizzativa e retribuite con la relativa indennità.
4. Al personale in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego presso entrambe le amministrazioni.

ART. 4

(Gestione del personale utilizzato)

1. Il Comune di CARAGLIO assente all'utilizzo del personale sulla base dello specifico programma come sopra definito e in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di VIGNOLO.
2. Il Comune di VIGNOLO provvede alla gestione del dipendente in convenzione mediante il suo impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle proprie specializzazioni/qualificazioni professionali.

ART. 5

(Oneri finanziari)

1. I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri e della spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato, in base alla relativa quota di impiego, pari rispettivamente all'86% per il Comune di Caraglio ed al 14% per il Comune di Vignolo, ed ai seguenti criteri:

- a. Costo complessivo della retribuzione base del personale secondo le normative contrattuali, comprensivo di indennità ed oneri contributivi (Assistenza – Previdenza, ecc...) posti a carico del Comune di Caraglio titolare del rapporto di lavoro e da rimborsare da parte del Comune di Vignolo nella misura del 14%, trimestralmente;
 - b. costi del salario accessorio (indennità di posizione, retribuzione di risultato, ecc) connessi alla tipologia di gestione del personale utilizzato posti a carico di ciascun Comune per la rispettiva quota di competenza.
2. Al Comune di Vignolo farà pertanto interamente carico l'incremento della retribuzione di posizione e di risultato da attribuire al personale interessato per il servizio in convenzione svolto e quantificabile in €. 433,00 circa mensili oltre alla relativa quota di retribuzione di risultato, definita ai sensi degli artt. 11 CCNL 31.03.1999, 14 CCNL 22.01.2004 e 17 della ipotesi di CCNL 21.02.2018 in fase di definitiva autorizzazione.
3. Al predetto dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 dei CCNL dei 14/9/2000 per raggiungere la nuova sede di lavoro, da attribuire a totale carico del Comune di Vignolo.
4. I Comuni di Vignolo e Caraglio, a seguito del verificarsi di criticità nei servizi oggetto del presente accordo, attivando ulteriori collaborazioni del personale in comando, potranno operare compensazioni di spesa per il tempo di lavoro che verrà stabilito, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
5. Con cadenza trimestrale l'ente titolare del rapporto di lavoro notificherà all'altro Ente il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nei tre mesi precedenti.
6. Al rimborso del saldo della quota dovrà essere dato corso entro i 20 giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali

ART. 6

(Verifiche inerenti la convenzione)

1. Le amministrazioni contraenti definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche riguardano in particolare le modalità di gestione del personale distaccato.

ART 7

(Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi comunali.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.

ART. 8

(Risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Vignolo utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - b) quando il Comune di Caraglio contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo ai personale individuato per il distacco di operare effettivamente presso il comune di Vignolo.
2. La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, per scioglimento consensuale delle due amministrazioni comunali mediante atti deliberativi di Giunta Comunale o per recesso motivato del dipendente assegnato.

ART. 9
(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese eventuali inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 non è soggetta a registrazione.

Data,. aprile 2018

Per il comune di VIGNOLO

Per il comune di .CARAGLIO... ..